



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Prot. PG/2017/67786

In data 27/02/2017

FAQ n. 3

Richiesta di chiarimento:

- 1) Rispetto all'allegato 2 QUATER si richiede che in caso di A.T.I. i requisiti citati al punto B dell'avviso pubblico debbano essere cumulativamente posseduti dai raggruppandi e dichiarato nell'allegato 2 quater; i raggruppandi devono fornire i loro requisiti al capofila della costituenda A.T.I. per la compilazione dell'allegato 2 quater o sono tenuti a produrlo individualmente? Da quanto abbiamo compreso i raggruppandi, se coop facenti parte di un consorzio debbono solo compilare gli allegati 2 e 2bis.
- 2) In merito ad agenzie interinali si richiede se le medesime possono stipulare più accordi con soggetti accreditandi diversi oppure se ogni soggetto che si accredita deve ottenere con l'agenzia interinale un accordo di esclusiva.

RISPOSTA

- 1) Con riferimento ai requisiti di cui all'Allegato B dell'avviso ciascun raggruppando deve dichiararne il possesso nel modello allegato 2 quater.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, "In caso di accreditamento, i soggetti consorziati esecutori non potranno essere diversi da quelli indicati nella presente procedura. Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di accreditamento, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 2 e n. 2 BIS allegati al presente avviso."
Secondo l'art. 47 del D.L.gs. 50/2016 (*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*) "1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate." A tale disciplina è ancora applicabile il parere n. 17/2014 dell'ANAC che richiama la Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI), sentenza 10 maggio 2013, n. 2563, con riferimento all'interpretazione dell'art. 35, d.lgs. n. 163/2006 ove si legge "Inoltre, sul piano dell'interpretazione letterale, la locuzione "posseduti e comprovati dagli stessi" è suscettibile di essere interpretata come meramente ricognitiva della facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati."
Quanto sopra non vale in caso di imprese raggruppande.
- 2) In merito alle Agenzie interinali non è prevista che gli accordi dalle stesse stipulate debbano avere il carattere di esclusività con un soggetto accreditato. Diversa è la disciplina nel caso in cui l'Agenzia sia parte di un consorzio stabile o di un raggruppamento temporaneo di imprese, per cui si richiamano le norme specifiche dell'Avviso.

(Documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Maimone